

Rep. 3932/15
(del 16/15)



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13.05.2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di appello rubricata al n. 467/2015 di R.G promossa da:

S. [redacted] e N. [redacted], assistiti e rappresentati dall'Avv. [redacted], come in atti domiciliati

-parte appellante-

contro:

I. [redacted]
[redacted], rappresentata ai sensi dell'art. 77 c.p.c. da C. [redacted]
[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e rappresentata dall'Avv. [redacted], come in atti domiciliata

-parte appellata-

e contro:

A. [redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-parte appellata contumace-

FATTO E DIRITTO

S. [redacted] e N. [redacted] impugnano con atto di citazione in appello la sentenza n. 953/2014, con la quale il Giudice di Pace di Como ha condannato A. [redacted] e I. [redacted] [redacted] in via tra loro solidale, al pagamento di Euro 15.000,00 in favore di S. [redacted] ed Euro

10

5.000,00 in favore di N. [redacted] a titolo di risarcimento dei danni patiti dagli appellanti in seguito al sinistro occorso in data 19.05.2013, causato da V. [redacted] alla guida dell'autobus Iris Italia tg. [redacted] di proprietà della A. [redacted] ed assicurato da I. [redacted]

Nello specifico, gli appellanti lamentano una scorretta quantificazione dei danni patiti, liquidati dal Giudice di Pace in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in primo grado e domandando per l'effetto al Tribunale di Como l'erogazione di ulteriori Euro 3.889,84 in favore di S. [redacted] ed Euro 4.887,32 per N. [redacted] in ragione della asserita mancata liquidazione del danno morale ex art. 2059 c.c. e del mancato adeguamento ai sensi dell'art. 139, III co., D.Lgs. 209/2005.

Si costituisce in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. C. [redacted] quale mandataria di I. [redacted] ai sensi dell'art. 1 bis C.A.R.D. 2011 (ovvero, in subordine, a titolo di interventrice volontaria in favore della [redacted] appellata), chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342, I co., n. 1) c.p.c. nonché in seconda istanza l'inammissibilità del gravame in ragione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.; parte appellata sostiene non essere dovuta alcuna maggiorazione delle somme già liquidate, avendo il Giudice di Pace riconosciuto il risarcimento di una somma superiore rispetto a quella risultante da una stretta applicazione delle Tabelle milanesi con riferimento alle relazioni medico-legali prodotte da parte attrice.

A. [redacted] non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata contumace alla udienza del 13.05.2015.

La domanda di parte appellante non può essere accolta, assorbente risultando l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata

costituita ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. non presentando l'appello una ragionevole probabilità di essere accolto.

La disposizione *de qua* ha introdotto nel nostro sistema processuale l'istituto del c.d. filtro in appello, strumento ispirato ad esigenze di speditezza ed economia processuale qualora si tratti di impugnazioni prive, per l'appunto, di ragionevoli probabilità di accoglimento; come recentemente affermato dalla Suprema Corte, che ha accolto le due principali prospettazioni della Giurisprudenza di merito in materia, *"l'appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una lettura sbrigativa degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato"* (App. Roma 23 gennaio 2013, Cavaliere e. Restani); *la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame "si risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto"* (App. Roma 30 gennaio 2013, Soc. Comauto c. Comp. assicurazioni Unipol); *l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata "nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento"* (App. Milano 14 febbraio 2013, Soc. B.M. c. Fondiaria- SAI assicurazioni)." (così ord. Cass., Sez. 6 – 2, 27.03.2014, n. 7273).

Ricorrono nel caso di specie gli elementi di cui all'anzidetta pronuncia della Cassazione, avendo il Giudice di prime cure liquidato in favore degli appellanti S. e N. le somme rispettivamente di Euro 15.000,00 ed Euro 5.000,00, basandosi, per detta quantificazione, sulle relazioni medico-legali versate in atti dagli attori (cfr. docc. 15 e 23 fasc. att. primo grado) e, pertanto, su documentazione di provenienza esclusivamente unilaterale, non avendo i convenuti in primo grado provveduto ad alcuna istanza istruttoria in quanto contumaci.

Peraltro, non può non segnalarsi che le somme liquidate in sentenza risultano essere state maggiorate rispetto a quelle che sarebbero risultate da una applicazione "secca" dei parametri forniti dall'art 139 Cod. Ass. private, applicabile nelle ipotesi di danni c.d. micropermanenti derivanti da sinistro stradale, e dunque già comprensive della personalizzazione in ordine al danno morale patito di cui al terzo comma della citata disposizione normativa, che gli appellanti deducono invece non essere stata correttamente applicata. Il Giudice di prime cure ha infatti riconosciuto un aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, operato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., emergendo, pertanto, un implicito accoglimento delle richieste formulate dagli attori, seppur non *in toto*.

Tale parziale accoglimento della somma richiesta non merita censure: difatti la sentenza di primo grado ha fatto corretta, seppur sintetica, applicazione dei vigenti principi in tema del risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.

In primo luogo, il Giudice di Pace si è attenuto all'insegnamento fornito dalle Sezioni Unite con le note sentenze nn. 26972 e 26973 dell'11 novembre 2008, con le quali la Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal codice civile (danni patrimoniali *ex art.* 2043 e danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059), definendo le distinzioni elaborate da dottrina e prassi (danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, danno morale soggettivo, ecc.) alla stregua di mere categorie descrittive delle diverse modalità con cui si realizza il danno non patrimoniale, e, dall'altro lato, ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto: così ha operato il Giudice di prime cure che ha – come sopra evidenziato – liquidato importi maggiori rispetto a quelli che sarebbero risultati da una mera applicazione



senza correttivi dei criteri di cui alle tabelle milanesi, facendo applicazione del principio equitativo.

In secondo luogo, correttamente, il Giudice di Pace di Como ha accolto solo in parte le maggiori somme richieste a titolo di danno morale dagli attori, ben tenendo presente anche in questo caso l'orientamento delle Sezioni Unite sopra citato, in forza del quale il danno morale non rappresenta un'ipotesi di c.d. danno-evento, bensì di c.d. danno-conseguenza, come tale bisognevole di allegazione e di prova quanto ai fatti costitutivi, senza che possa operare alcuna presunzione in tal senso: parte appellante, invece, si è esclusivamente limitata a dedurre come dovute nel giudizio di primo grado a titolo di adeguamento ex art. 139, III co., D.Lgs. 209/2005 le somme di Euro 1.456,43 a favore di N. [redacted] e di Euro 2.788,34 per S. [redacted] nonché a titolo di danno morale ex art. 2059 c.c. gli importi di Euro 1.036,69 per N. [redacted] e di Euro 2.612,26 per S. [redacted] (cfr. pag. 12 atto citazione, nonché pagg. 24-25 atto di citazione in appello).

Né può valere a sopperire a detta lacuna il c.d. principio di non contestazione sia perché il medesimo opera in relazione ai fatti costitutivi della pretesa attorea (fatti che – come si è detto – in primo grado non sono stati neppure dedotti a fondamento dell'asserito danno morale) sia in ragione del tenore letterale dell'art. 115, I co., c.p.c., in forza del disposto del quale le conseguenze negative derivanti dal mancato assolvimento dell'onere di contestazione specifica possono operare in danno della sola parte costituitasi in giudizio e, dunque, non anche nei confronti di quella rimasta contumace.

Quanto sopra affermato consente, in conclusione, di affermare che, alla luce di quel giudizio prognostico cui fa riferimento l'art. 348 *bis* c.p.c., il presente appello debba essere dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, non apparendo allo stato sussistenti ragioni per discostarsi dalla pronuncia del Giudice di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della sola parte appellata costituitasi come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, riducendo, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi al di sotto dei valori medi per lo scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00) ed escludendo dal computo la fase istruttoria, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta.

Sussistono inoltre i requisiti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

P.Q.M.

il Tribunale, in grado di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) Visto l'art. 348 *bis* c.p.c., dichiara inammissibile l'appello;
- b) condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in Euro 100,00 per spese ed Euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per Legge; nulla dovuto con riferimento alla parte appellata contumace;
- c) visto l'art. 13, c.1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Como, 28 maggio 2015.

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como

Oggi

11/6/15

IL CANCELLIERE

Il Giudice
(Dott. Alessandro Petronzi)